

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 12 febbraio 2021

D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 9 febbraio 2021 - n. 1408

Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, erogati ai sensi dell'art. 1 comma 10 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica», per la realizzazione di interventi nell'ambito dell'impiantistica sportiva - Criteri ai fini dell'inquadramento nell'ambito degli aiuti di stato

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE
E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Vista la l.r. 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi 4 per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e lo sviluppo infrastrutturale della Lombardia quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ed in particolare:

- l'articolo 1, che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del Fondo, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;
- l'art. 1, comma 10, che destina parte delle risorse del Fondo, pari a 2.6000.000,00, al sostegno degli investimenti regionali;
- l'art. 1, comma 10-bis che stabilisce per le opere, gli interventi e i programmi di intervento, da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 10 e per i quali siano individuati i soggetti pubblici beneficiari di tali risorse, non occorre effettuare la valutazione di cui all'articolo 3 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);
- l'art. 1, comma 18, ove prevede che in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati ai sensi dell'art. 1 possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

Richiamate:

- la d.g.r.n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 «Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica», che ha aggiornato tali allegati;

Considerato che la d.g.r.n. 3531/2020 ha:

- definito, nell'Allegato 1, gli interventi con finanziamenti nelle annualità 2021-2023 per i quali sono identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;
- definito, nell'Allegato 2, interventi raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale, nonché quella dei relativi soggetti pubblici beneficiari, avviene attraverso gli strumenti di programmazione disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti, in relazione alla tipologia degli interventi;
- stabilito, nell'Allegato 3, gli interventi per i quali viene identificato il finanziamento regionale complessivo, demandando l'assegnazione ai soggetti pubblici interessati a deliberazioni successive, a seguito della predisposizione del cronoprogramma di spesa da parte del beneficiario;
- stabilito che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1, 2 e 3, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi, tra cui la Direzione Sport e Giovani (SPG), e che le stesse, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, debbano verificare l'assenza di altre forme di contribuzione pubblica;

Considerato che la d.g.r.n. 3749/2020 ha:

- aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», sostituendo gli allegati 1, 2, 3 e 4, dando atto che tutte le rimodulazioni finanziarie saranno recepite nel Progetto di Legge Bilancio 2021/2023 che stanzerà le necessarie quote di finanziamento nelle specifiche annualità e conseguente prelievo dal Fondo per la ripresa economica, e che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 la competenza degli atti conseguenti spetta

alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi;

- approvato lo schema di Convenzione tipo per l'assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari, l'attuazione degli interventi e le modalità di erogazione dei contributi, anche in difformità di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020, demandando compilazioni, integrazioni e modifiche di dettaglio nonché sottoscrizione della stessa ai competenti dirigenti delle Direzioni;
- stabilito che l'assegnazione dei finanziamenti di cui agli Allegati 1 e 3 ai beneficiari negli stessi indicati è demandata a successivi provvedimenti o attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione, secondo lo schema approvato;
- stabilito che in fase di assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione competente anche attraverso l'acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore dell'assegnatario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi, nel caso, alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

Preso atto della soppressione della Direzione Generale Sport e Giovani avvenuta con d.g.r. n. XI/4185 del 13 gennaio 2021 ed alla contestuale attribuzione, con il medesimo atto, delle competenze riguardanti lo sport, alla Direzione di Funzione Specialistica «Sport e Grandi Eventi Sportivi» all'interno dell'area di Funzione Specialistica Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza, a decorrere dalla stessa data;

Ritenuto necessario individuare i criteri per l'inquadramento, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, dei contributi riguardanti gli interventi nel settore dello sport, indicati nell'allegato 1 alla d.g.r.n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, e comunque riguardanti ulteriori progetti che dovessero essere finanziati nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 comma 10 della l.r. n. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» relativi al settore dello sport, ove sia valutata, in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale, la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione:

- n. 2013/1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- n. 2014/651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti che, tra l'altro, hanno prorogato l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01), con particolare riferimento al par.2 Nozione di impresa e di attività economica e par. 6.3. Incidenza sugli scambi punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera a), e h);

Vista:

- la d.g.r.n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le «determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020», anche ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, ed in particolare dell'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
- la comunicazione della citata d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 registrata dalla Commissione Europea con n. SA.49295 in data 6 ottobre 2017;
- la d.g.r.n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 ad oggetto «Proroga della misura di aiuto SA.49295 «determinazione in ordine a

criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020», con la quale si è provveduto a prorogare, la scadenza del regime di aiuto SA.49295 fino alla data del 31 dicembre 2023, aumentandone la dotazione finanziaria complessiva da € 24.000.000,00 a € 70.000.000,00 e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017;

Considerato che con la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 la Giunta regionale ha stabilito, per i contributi concessi in base alle leggi regionali e alle deliberazioni di Giunta regionale nel settore dello sport, in via preliminare e ove ne ricorrano le condizioni a seguito di una motivata valutazione caso per caso, e fatti salvi i casi che non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, che gli stessi possano essere assegnati mediante applicazione di una delle seguenti due procedure, in alternativa:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7 - a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Preso atto che la comunicazione della citata d.g.r. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 registrata dalla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23 dicembre 2020 e che la misura di aiuto di cui alla d.g.r. XI/4091 del 21 dicembre 2020 è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con attribuzione del relativo codice identificativo «CAR16866» («Codice Aiuto RNA»);

Ritenuto, qualora dalla istruttoria del competente ufficio regionale emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento ai criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 7108/2017 e confermati nella citata d.g.r. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 registrata dalla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23 dicembre 2020;

Dato atto che i contributi, se richiesti:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 non saranno concessi nei seguenti casi:
- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile, fatta salva la possibilità che gli aiuti possano essere comunque concessi anche alle imprese in difficoltà solo fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Reg (UE) 972/2020;
- non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non saranno concessi:
 - ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
 - alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Rilevato inoltre che, nei casi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, i contributi non saranno concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Dato atto che la Direzione Generale competente, assicurerà l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e ss.mm.ii e degli adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti, di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i;

Acquisito, nella seduta del 9 febbraio 2021 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «2° provvedimento organizzativo 2021» con cui l'U.O. Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna è stata assegnata alla Direzione di Funzione Specialistica Sport e Grandi Eventi Sportivi nell'ambito dell'Area di Funzione Specialistica Programmazione e Relazioni Esterne;

DECRETA

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che, a seguito della istruttoria dei competenti Uffici regionali, la Direzione di Funzione Specialistica «Sport e Grandi Eventi Sportivi» presso l'Area Programmazione e Relazioni Esterne, per quanto attiene interventi nel settore sportivo:

- concede il contributo richiesto, nei limiti di quanto assegnato dalla legge regionale n. 9/2020;
- assicura, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, il corretto inquadramento dei contributi concessi secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e confermati nella citata d.g.r. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 ad oggetto «Proroga della misura di aiuto SA.49295 «determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» approvata con d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017»; nello specifico, fatti salvi i casi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE, par.1, i contributi possano essere assegnati mediante applicazione di una delle seguenti due procedure, in alternativa:
 - nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive;
 - nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

2. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi